REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di LA SPEZIA
COMUNE di LA SPEZIA

Piattaforma polifunzionale
per la gestione dei rifiuti pericolosi e non
sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.

SEPOR S.p.A.

Sede legale: Via Rigazzara, 90 - 19137 La Spezia (SP)
Nuova sede Operativa: Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Tel: 0187/511535 - Fax: 0187/511545 - web: www.sepor.it
Partita i.v.a.: 00713770113

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

IL PROGETTISTA (timbro e firma)

XA S.n.c. di Vigilante Simona & C.

Strada Gaglierano, 70 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02006890681
mobile (+39) 339.3255861 - (+39) 329.7609789
e-mail: info@xasnc.it url: www.xasnc.it

FORMA S.r.l.

Vico Santa Caterina, 6 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02022390682 tel./fax (+39) 085.9153461
e-mail: info@studioforma.it url: www.studioforma.it

Riferimento commessa:

Nome cliente: SEPOR S.p.A.

Località: La Spezia (SP)

Progetto generale: Piattaforma polifunzionale

Informazione elaborato:

Quadro di riferimento Programmatico

Disegni di riferimento N°:

Scala disegno: 1:1

Redatto:	Approvato:	Disegno num.:	Rev.	Pagina
25/11/2016 FORMA S.r.l.	**28/11/2016** XA S.n.c.	15.105.04V.0001		1 di 1

Ultima rev.:

E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico

A4

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
   1.1. GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO 5
   1.2. UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'OPERA 7
   1.3. LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE 15
   1.4. L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE 17
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 18
   2.1. PREMESSA 18
   2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE 20
      2.2.1. Valutazione di impatto ambientale 20
      2.2.2. Rifiuti 23
      2.2.3. Qualità acque 24
      2.2.4. Qualità aria ed emissioni 25
      2.2.5. Emissioni acustiche 26
      2.2.6. Vincoli aree protette 26
   2.3. QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE 29
      2.3.1. Livello Nazionale 29
      2.3.2. Livello Regionale 30
      2.3.3. Livello Provinciale 37
      2.3.4. Livello Comunale 37
   2.4. CONSIDERAZIONI SUL QUADRO PROGRAMMATICO 38

1. INTRODUZIONE

La Sepor si è sempre distinta in cinquant'anni di attività nel campo della tutela ambientale per la lungimiranza nel prevedere e implementare, nei suoi processi produttivi, l'evoluzione delle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente.

Prima in Italia e quasi sicuramente nel Mediterraneo, grazie all'intuizione del suo fondatore Cesare Mori, ha realizzato nel 1990 il primo impianto di ricezione, trattamento e depurazione di acque oleose di sentina provenienti dalle navi stazionanti nel Golfo della Spezia. L'impianto, situato all'interno del porto mercantile in testata al molo Garibaldi, riceve e depura circa 30.000 tonnellate annue di acque oleose con un recupero di olio combustibile e quindi di energia riutilizzabile, di circa 4000 tonnellate l'anno evitando così tanti scarichi abusivi da parte delle navi che fanno scalo nel nostro porto.

I reflui sono costituiti per circa la metà dalle acque di sentina delle navi e per l'altra metà da rifiuti liquidi che giungono da insediamenti produttivi; qualitativamente si tratta, per la maggioranza dei casi, di miscele di acqua e olio in diverse proporzioni che contengono pochi microinquinanti quali alluminio, ferro, zinco ed altri metalli. L'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 114 del 22.05.2007 per la gestione degli impianti, è stato solo l'ultimo traguardo ottenuto dopo le varie autorizzazioni regionali e provinciali conseguite a partire dal 1989.

Per quanto riguarda i trasporti, Sepor è in possesso delle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti urbani (1/E), rifiuti non pericolosi (4/D) e rifiuti pericolosi (5/D); tali operazioni sono svolte utilizzando moderni autospurghi, autobotti e vari altri autocarri attrezzati secondo la normativa ADR che permettono di trasportare praticamente ogni tipo di rifiuto.

Dall'ottobre del 2000, inoltre, Sepor oltre al servizio giornaliero di ritiro rifiuti di cucina dalle navi, che svolge da molti anni, provvede anche alla sterilizzazione degli stessi al fine di eliminare eventuali microrganismi patogeni, virus, batteri e quindi forme di trasmissione di patologie infettive per gli animali; anche in questo caso l'azienda è stata una delle prime nel settore a dotarsi di un simile impianto, il cui obbligo è ora stato esteso a tutti i porti operanti nell'Unione Europea.

Altra attività fondamentale della Sepor è il servizio antinquinamento marino che la società svolge quotidianamente con l'ausilio di battelli ecologici tecnologicamente avanzati di propria produzione sia nel porto mercantile che all'interno dell'arsenale militare: è in grado di effettuare operazioni di emergenza nel caso di inquinamenti provocati da accidentali scarichi a mare di idrocarburi con notevoli capacità e rapidità di intervento. Un innovativo battello antinquinamento affianca nelle attività giornaliere la flottiglia di una ventina di natanti tra bettoline, rimorchiatori ed altri battelli ecologici.

Infine, sono in forte sviluppo negli ultimi anni le attività per la bonifica di siti contaminati e/o di fabbricati industriali per le quali la Sepor impiega tecnologie sviluppate ed implementate in progetti di ricerca interna.

La bonifica dei siti contaminati è una priorità ambientale che richiede capacità progettuali e tecnico-operative di alto profilo; Sepor S.p.A. ha impiegato risorse finanziarie e formato risorse umane ottenendo una struttura operativa in grado di eseguire: bonifiche in situ, bonifiche ex situ, bonifiche di impianti e fabbricati da attività industriali dismesse.

A tale scopo Sepor è iscritta presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 9 (bonifica di siti), alla categoria 8 (commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi) ed alla categoria 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

A fronte di tutto ciò, la direzione aziendale, convinta che la qualità costituisca un fattore critico di successo aziendale, per realizzare tali processi produttivi ed impostare continui piani di miglioramento, attualmente, mette in atto un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e, secondo il principio generale di operare correttamente a tutela dell'ambiente, ha implementato in azienda un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

1.1.GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

La Società "SEPOR S.p.A." con sede legale in Via Rigazzara 90 - La Spezia (SP), ha sviluppato un progetto per la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali da realizzarsi sul porto mercantile - Molo Garibaldi - La Spezia (SP) , in posizione limitrofa all'impianto esistente.
Nella piattaforma impiantistica, intesa come l'insieme di tutti gli impianti e delle relative aree di pertinenza, in particolare nelle apposite aree interne ed esterne al capannone (identificate nell'apposita planimetria degli stoccaggi) interamente pavimentate e drenate vengono effettuate anche le seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui all'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205:

- **D8 – Trattamento biologico** non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- **D9 – Trattamento chimico-fisico** non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- **D13 – Raggruppamento preliminare** prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D12;
- **D14, Ricondizionamento preliminare** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15 – Deposito preliminare** prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D14;

e recupero previste dall'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 :

- **R3 – Riciclaggio/recupero** delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- **R4 – Riciclaggio/recupero** dei metalli e dei composti metallici;
- **R5 – Riciclaggio/recupero** di altre sostanze inorganiche**;**
- **R12 – Scambio di rifiuti** per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13 – Messa in riserva** di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

In base al D.lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152, alla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Gennaio 2008 e al D.Lgs. del 3 dicembre 2010 n. 205 definite nell'allegato B e C **le attività svolte dall'impianto ricadono tra le attività di cui al punto 5.1**, "Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con una capacità superiore a 10 Mg al giorno", **e tra quelle di cui**

al punto 5.3, “Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D 8 e D 9, con una capacità superiore a 50 Mg al giorno”.

In particolare, mediante l’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (linea 2) di rifiuti liquidi saranno svolte le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3, mentre mediante la linea di scambio, messa in riserva, stoccaggio preliminare, ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare (linea 1) saranno svolte le attività di cui al punto 5.1.

La piattaforma polifunzionale, oltre al ritiro dei rifiuti prodotti in mare, può servire un ampio bacino di utenza che oggi utilizza impianti localizzati in altre Provincie consentendo un sensibile risparmio per le diverse aziende in termini di riduzione dei costi di trasporto e trattamento.

Lo sviluppo del progetto segue le linee dei principi dell’ingegneria chimica e delle operazioni unitarie dell’ingegneria sanitaria – ambientale nonché delle Migliori Tecniche Disponibili adottabili dal punto di vista tecnico ed economico.

1.2.UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'OPERA

L'ubicazione dell'impianto è prevista, su concessione demaniale marittima dell'Autorità Portuale della Spezia, su un'area di 2.400 mq nella zona in testata al Molo Garibaldi in una zona a destinazione esclusivamente industriale, come mostrato in figura 1.2.1 - Stralcio PUC/PRG, e quindi non soggetta a particolari vincoli per gli eventuali disturbi arrecati all'ambiente circostante.

Dagli atti catastali, della proprietà della suddetta ditta, risulta che l'area di ubicazione dell'impianto ricade al foglio n° 97 particelle n° 574, 583 e 621.

L'area sarà completamente recintata e, come detto in precedenza, avrà un'estensione complessiva di 3.585 mq di cui:

- 1.040 mq circa di superficie scoperta impermeabilizzata;
- 1.360 mq circa per edifici (capannone, tettoie, edificio ufficio ecc.).

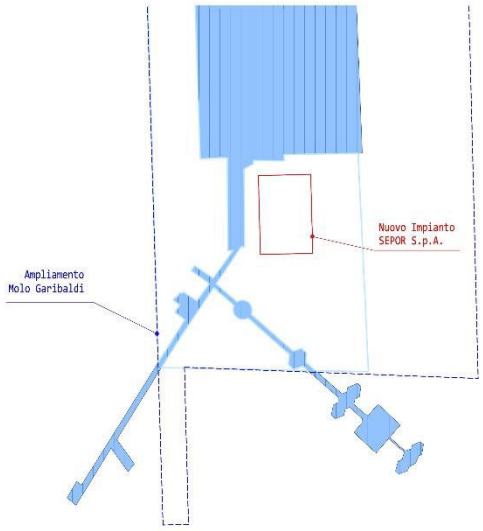


Figura 1.2.1: Stralcio PUC/PRG

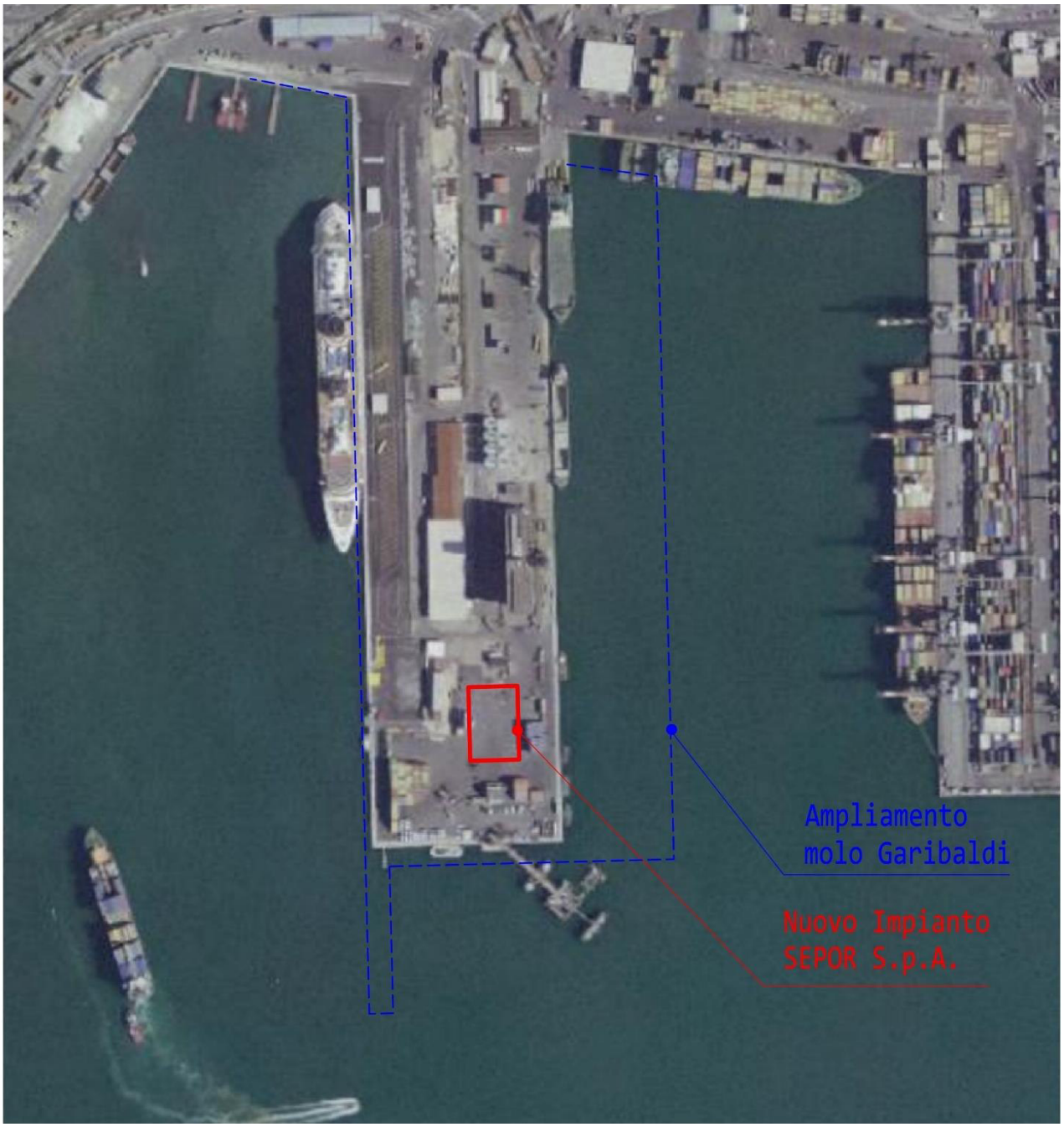


Figura 1.2.2: Ortofoto dell'area di interesse

Il porto della Spezia si trova al centro dell'arco costiero che va da Genova a Livorno e serve i mercati della pianura padana, della Svizzera e dell'Austria, arrivando fino alla Baviera.

All'interno di una rada di circa 150 ettari, protetta da una diga foranea di circa 2.200 metri, il porto della Spezia ha oltre 5 km. di banchine e 575.000 mq di aree disponibili, con 17.000 metri di binari ferroviari e 3.500 metri di strade.

Il pescaggio arriva fino a 14 metri consentendo l'accosto alle navi portacontainer di ultima generazione.

I terminals hanno gru con capacità di sollevamento fino a 100 tonnellate e magazzini coperti per un totale di 13.000 mq. Sono operativi nel porto, con relative attrezzature specializzate: 2 terminal container, 1

terminal multipurpose, 1 terminal carbonifero, 2 terminal per prodotti petroliferi, 1 terminal per GPL, 2 terminal per cemento.

Il porto della Spezia si trova all'incrocio tra la direttrice Tirreno – Brennero e quella costiera tirrenica in posizione baricentrica rispetto alle aree produttive e di consumo più importanti del Nord Italia.

Un solo sbarramento all'imboccatura del golfo, la diga foranea, garantisce assoluta tranquillità alla rada spezzina e consente lo svolgimento delle manovre di ancoraggio, di accosto alle banchine, di ormeggio delle navi, in condizioni di particolare facilità in tutte le stagioni.

La diga foranea, lunga 2210 metri, taglia il golfo alla sua imboccatura fra punta S.Maria, a ponente, e punta S.Teresa, a Levante, lasciando aperti, alle due estremità, due passaggi di 400 metri l'uno (a ponente) e 200 metri l'altro (a levante) per consentire l'accesso al porto delle navi mercantili e militari.

La profondità della rada è di circa 4,6 Km mentre la sua larghezza si aggira mediamente sui 3,2 Km; uno specchio acqueo di circa 14,7 Kmq a disposizione per l'ancoraggio sicuro delle navi.

Tracciando una circonferenza di raggio 200 m dal perimetro della società in esame, come mostrato in figura 1.2.3, possiamo individuare gli insediamenti presenti in tabella qui sotto riportata.

TIPOLOGIA	SI	NO
Attività produttive	X	
Case di civile abitazione		X
Scuole, ospedali, etc.		X
Impianti sportivi e/o ricreativi		X
Infrastrutture di grande comunicazione	X	
Opera di presa idrica destinate al consumo umano		X
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	X	
Riserve naturali, parchi, zone agricole		X
Pubbliche fognatura		X
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti		X
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV		X

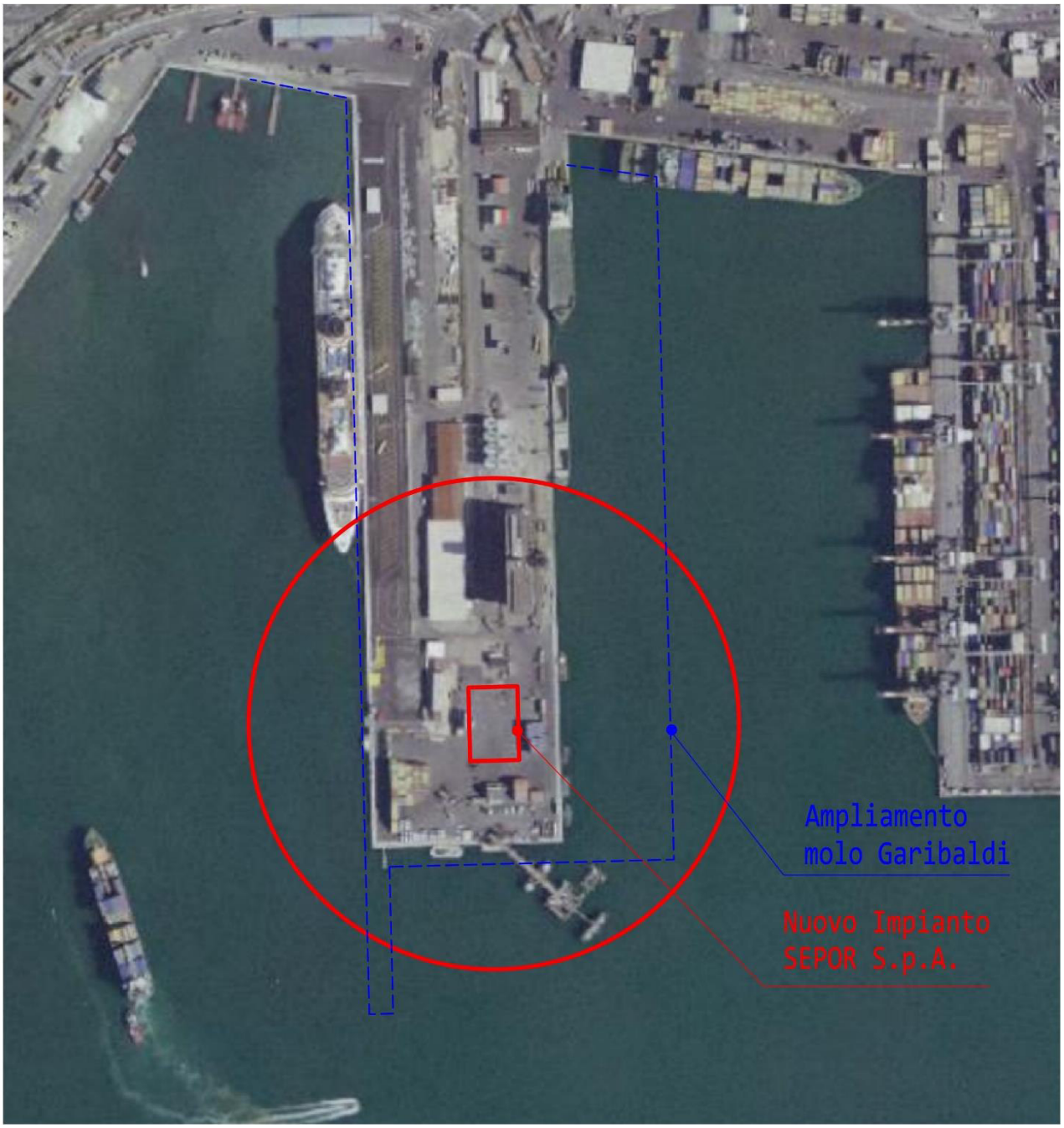


Figura 1.2.3: Localizzazione impianto con raggio di 200 m

La rete viaria che serve il sito è la seguente:

- le due direttrici principali basate sulla A12 Livorno-Genova ed est e sull'A15 Parma-La Spezia che costituiscono l'attuale rete di trasporto della Spezia confluiscono entrambe nel raccordo autostradale A12 che arriva nella città della Spezia;
- risulta in fase di realizzazione e di completamento la Variante Aurelia 3°lotto – con la funzione di "tangenziale della città della Spezia" a tutto beneficio del traffico urbano;

- è stata messa in esercizio una via unica di ingresso - uscita a servizio del porto commerciale con una galleria subalvea che collega direttamente la zona di Calata Artom con l'area della nuova dogana situata a monte di Viale San Bartolomeo, tra i quartieri di Canaletto e Fossamastra dell'immediato retroporto.

La cartina sottostante illustra le aree in cui si sviluppano le attività gestite dai diversi terminalisti presenti sul territorio del Porto della Spezia.

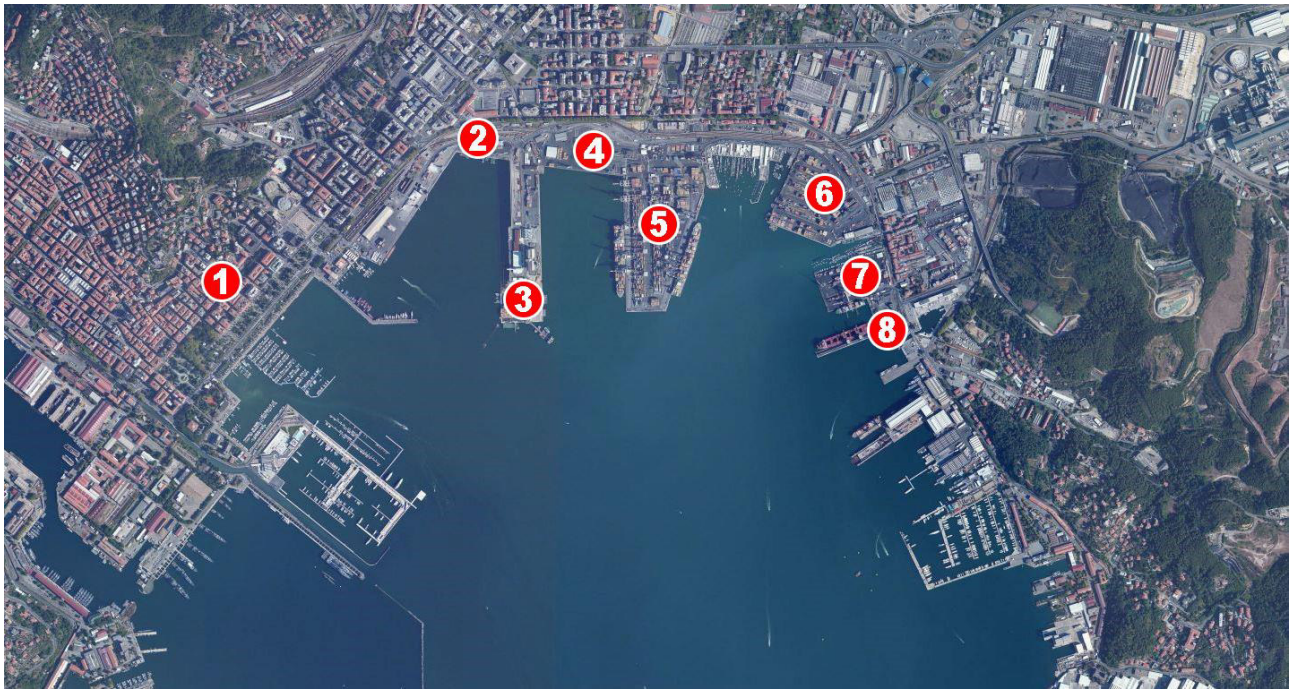


Figura 1.2.4: Ortofoto dell'area di interesse

1) CALATA PAITA

Area multipurpose gestita da Speter, Rolcim e Mazzi Magazzini

Area: 13,000 mq di piazzale

Banchina: 618 metri

Pescaggio: fino a 10 metri

Gru di banchina: 3 unità

Silos rinfuse solide: capacità 12,000 m3

Silos cemento: capacità 4,200 tonnellate

Ferrovia: tre binari

2) CALATA MALASPINA

Area multipurpose gestita da Speter

Area: 2,500 mq di piazzale

Banchina: 200 metri

Pescaggio: fino a 8 metri

Magazzini: coperti 1,600 mq

3) MOLO GARIBALDI (molo in cui è localizzato il nuovo impianto SEPOR)

Area multipurpose gestita da Speter, Monfer, Silos Granari della Sicilia e **Sepor**

Area: 15,000 mq di piazzale

Banchina: 900 metri

Pescaggio: fino a 12 metri

Gru di banchina: 3 unità

Gru mobili: 4 unità

Magazzini: coperti 4,500 mq

4) CALATA ARTOM

Area multipurpose gestita da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group) e

Speter Area: 27,000 mq di piazzale

Banchina: 305 metri Pescaggio: fino a 12.5 metri

Gru di banchina: 4 unità Magazzini: coperti

2,800 mq

5) MOLO FORNELLI

Terminal contenitori Lo-Lo gestito da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group)

Area: 196,000 mq di piazzale

Banchina: 1,138 metri

Pescaggio:fino a 14 metri

Gru di banchina: 9 unità di cui 7 post

panamax; 2 gru mobili carichi extra fino

a 100 tonnellate

Gru di piazzale RMG: 8 unità Gru di piazzale RTG: 3 unità Reefer: 308 reefer

points Ferrovia: cinque binari

6) TERMINAL ANGELO RAVANO

Terminal contenitori Lo-Lo gestito da La Spezia Container Terminal (Contship Italia group)

Area: 40,000 mq di piazzale

Banchina: 265 metri

Gru di piazzale RTG: 7 unità

Magazzini: coperti 2,000 mq (1,000

mq magazzino doganale)

Ferrovia: tre binari

7) TERMINAL DEL GOLFO

Terminal contenitori Lo-Lo & Ro-Ro gestito da Tarros Group

Area: 40,000 mq di piazzale

Banchina: 310 metri

Pescaggio: fino a 12 metri

Gru container di banchina: 1 unità

Gru mobili: 2 unità

Reefer: 40 reefer points

Ferrovia: due binari

8) ENEL TERMINAL

Terminal carbone e oli combustibili gestito da Enel Produzione

Area: 30,000 mq

Banchina: 250 metri

Pescaggio: fino a 12.8 metri

Gru di banchina: 2 unità

Capacità scarico carbone: 1,000 ton/h

PANIGAGLIA TERMINAL

Terminal di rigassificazione gestito da GNL Italia (ENI group) situato sul lato ovest del Golfo della Spezia

Area: 45,000 mq

Banchina: 500 metri

Pescaggio: fino a 10 metri

Nel caso in esame si rileva che il **Comune de La Spezia (SP)** ha provveduto alla classificazione acustica del territorio acustica sulla base della L. 447/95 e L.R. 12/98.

Alla luce di quanto determinato l'area in cui ricade l'attività oggetto della presente relazione è classificata come **Classe VI - Area esclusivamente industriale**, mentre i recettori sensibili sono collocati in **Classe IV - Aree d'intensa attività umana**.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Nel caso in oggetto trova applicazione il "criterio differenziale" pari a +5 dB rispetto al valore del "rumore residuo" nel periodo di riferimento diurno.

Il limite del criterio differenziale di immissione non si applica qualora vengano verificate le seguenti condizioni nei confronti dei recettori sensibili identificati:

→ livello "nell'abitazione" a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni;

→ livello "nell'abitazione" a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni.

1.3.LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Il presente studio d'impatto ambientale è stato redatto in conformità al D.lgs. 152/2006 D.lgs. 128/2010, D.lgs. 4/2008 e al DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/08/88, n.377" (modificato dal DPR del 02/09/99, n. 348, "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere") e si articola nelle seguenti sezioni:

- **"Introduzione"** avente lo scopo di fornire un inquadramento generale dell'oggetto dello studio, esplicitando le motivazioni dell'intervento, l'ubicazione dell'opera, l'approccio metodologico utilizzato e l'articolazione dello studio.
- **"Quadro Programmatico"** che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- **"Quadro Progettuale"** che descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.
- **"Quadro Ambientale"** che definisce l'ambito territoriale (inteso come sito ed area vasta) e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi.

Il quadro ambientale ha lo scopo di:

- descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- individuare le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità;
- documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- documentare i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

Le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'impianto sono le seguenti:

- **Atmosfera**, in relazione all'emissione di polveri in fase di cantiere e agli eventuali rilasci in aria di sostanze pericolose in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura.

- **Ambiente Idrico**, sulle possibili interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee dovute all'esecuzione degli scavi, agli eventuali rilasci di effluenti liquidi sia in superficie che nelle acque di falda durante l'esercizio e dopo la chiusura dell'impianto.
- **Suolo e Sottosuolo**, riguardo alle possibili interferenze in fase di costruzione per le opere di scavo e in fase di esercizio per la possibile contaminazione di questa componente a causa di eventuali rilasci di sostanze pericolose.
- **Vegetazione, Flora e Fauna**, poiché i rilasci liquidi e aeriformi in esercizio e nella fase di post-chiusura potrebbero contaminare gli organismi vegetali e animali.
- **Ecosistemi**, per le alterazioni che potrebbero essere indotte dalla diffusione della contaminazione dovuta ai rilasci.
- **Salute pubblica**, per le eventuali modificazioni delle qualità delle acque, dell'aria e mediante la diffusione della contaminazione attraverso la catena alimentare.
- **Rumore e vibrazioni**, per gli aspetti connessi alle azioni di cantiere, al funzionamento delle macchine in fase di costruzione/esercizio e al traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti.
- **Paesaggio**, per le interazioni indotte dall'impianto a causa del suo ingombro.
- **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.**

1.4.L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE

Lo studio d'impatto ambientale è un metodo complesso e polidisciplinare che si sviluppa in fasi successive e che, per mezzo di atti amministrativi e strumenti tecnici scientifici, mira ad un inserimento non traumatico nell'ambiente di opere antropiche potenzialmente causa di alterazioni ambientali e socio-economiche.
Le attività svolte hanno riguardato innanzitutto le analisi preliminari di carattere pianificatorio, progettuale e ambientale, al fine di individuare tutti gli aspetti tecnici e ambientali da prendere in considerazione e di valutare, per ognuno di questi aspetti, il livello di dettaglio e le linee metodologiche generali da adottare.
A valle dell'analisi degli strumenti programmatici e pianificatori, è stato predisposto il quadro programmatico.
Il quadro di riferimento progettuale è stato predisposto a seguito dell'analisi progettuale dell'opera da realizzare.
L'analisi del quadro ambientale è stata condotta realizzando singolarmente per tutte le componenti:

- la caratterizzazione dello stato attuale;
- la stima degli impatti in riferimento alle azioni di progetto che potenzialmente interferiscono con l'ambiente;
- l'individuazione di tutte le misure che si ritiene necessario adottare al fine di minimizzare l'impatto sopra stimato.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1. PREMESSA

Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione/programmazione territoriali. In tale quadro vengono illustrate le normative di legge e gli strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto. Dall'analisi di tali strumenti segue la verifica dei mutui rapporti di coerenza con il progetto; in particolare, viene verificata che le mutue relazioni tra le diverse fasi di costruzione, avviamento, esercizio e futura chiusura dell'impianto non determinino situazioni di incompatibilità ambientale con la pianificazione a scala nazionale per uno sviluppo sostenibile e con la pianificazione industriale della Regione Liguria, della Provincia di La Spezia, del Comune di La Spezia e dell'autorità portuale di La Spezia nel quale ricade lo stabilimento.

La presente sezione è stata strutturata come evidenziato nella successiva Figura 2.1:

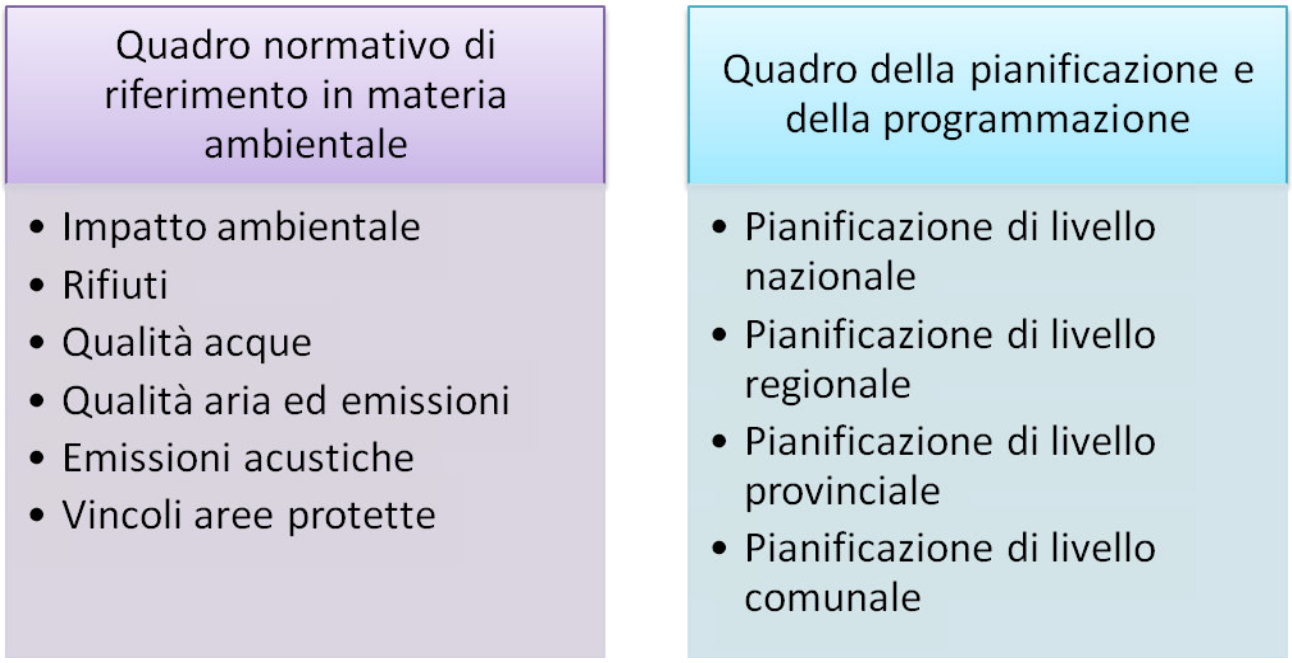


Figura 2.1: struttura del Quadro Programmatico

Come si può notare, all'interno del quadro programmatico vengono esaminati sia il quadro normativo di riferimento ambientale, che lo stato della pianificazione e programmazione. Il quadro ambientale è articolato nei settori inevitabilmente connessi con la realizzazione dell'opera ovvero: valutazione impatto ambientale, rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche e aree protette. Nel presente

capitolo, vengono elencate (per ciascun settore) le principali normative a carattere nazionale e regionale esaminate per la redazione dello studio e vengono evidenziati le relazioni con la realizzazione dell'impianto.
Lo stato della pianificazione e programmazione viene articolato nei cinque livelli: nazionale, regionale, provinciale, comunale e dell'autorità portuale; per ciascun livello sono evidenziate le mutue relazioni con la realizzazione dell'opera proposta.
Vengono anche segnalate eventuali disarmonie tra i singoli strumenti normativi.

2.2.QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE

2.2.1. Valutazione di impatto ambientale

Ai fini dello studio VIA sono state esaminate le seguenti normative:

- Legge regionale del 30 dicembre 1998 n. 38 Disciplina della valutazione di impatto ambientale "Disciplina della valutazione d'impatto ambientale"
- Dgr Liguria del 20 dicembre 2013, n. 1660 Aggiornamento delle norme tecniche per la procedura di VIA
- Regolamento del 12 ottobre 2012, n.5 Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'Sito esterno articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- Direttiva 97/11/CE "97/11/CE: Direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" che regola l'applicazione del VIA.
- Direttiva 85/377/CEE del 27 giugno 1985:
  Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Direttiva 2001/42/CE "2001/11/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Art. 40) "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993".
- Legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".
- Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 emessa in sostituzione della direttiva 90/313/CEE - Accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 "Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle direttive del Consiglio 85/377/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia".

- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*".
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 "Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".
- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE - Testo coordinato tradotto in italiano (DVAA-MATTM).
- Circolare del 18 ottobre 2004 "Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, così come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349".
- D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".
- D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- Circolare n. 20 dell'8 maggio 2007 "Modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali".
- D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
- Decreto - Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive".
- Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome,

previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU Serie Generale n.84 del 11.4.2015)".

- Legge 1 agosto 2002, n. 116.
- Decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236.
- Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355.
- Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (in G.U. 18/05/2012, n.115).
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91).
- Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Art. 71) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- Decreto Legislativo N°93 del 23/03/2001 "*Disposizioni in campo ambientale*": fornisce molteplici disposizioni tra cui l'incremento del numero delle commissioni per l'impatto ambientale.
- Decreto Legislativo N° 59 del 18/02/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che ha per oggetto l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune attività; tale decreto prevede misure intese ad evitare/ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, con lo scopo di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- DPCM N° 377 del 10/08/1988 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale": fornisce prescrizioni per le pronunce di compatibilità ambientale e per le modalità di comunicazione dei progetti.
- DPCM del 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, N° 377" che definisce i contenuti degli studi d'impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di

formulazione del giudizio di compatibilità; tale decreto specifica inoltre le componenti ambientali, i fattori ambientali e la loro caratterizzazione.

- DPR del 12/04/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge N° 146 del 22/02/1994, concernente disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale".
- Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2011, n. 30 AMIANTO
- Legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6
- Legge n°13 del 8 maggio 2007 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007, art.1."
- Decreto Assessoriale 18 dicembre 2007 "Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n.13"
- D. D. G. 18 agosto 2004, n. 895 "Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente 18 agosto 2004, n. 895 Attribuzione della competenza in materia di valutazione di incidenza al Servizio II VIA – VAS."

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono i criteri e le direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.2. Rifiuti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono state esaminate le seguenti normative:

- Decreto Ministeriale del 03/08/2005 "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*": stabilisce l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in discarica.
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "*Norme in materia ambientale*" che nella parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti; in tale decreto è stabilito che le pubbliche amministrazione, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti devono favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  a) il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio;

b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*".
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- Decreto Legge N° 61 del 11/05/2007.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché giustificano la volontà espressa da parte della Sepor S.p.A., in accordo alle indicazioni espresse dal legislatore.

2.2.3. Qualità acque

Per quanto riguarda la qualità delle acque, sono state esaminate le seguenti normative di riferimento:

- Legge N° 36 del 05/01/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- Decreto Legislativo N° 31 del 02/02/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" che disciplina la qualità delle acque potabili al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" che definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo gli obiettivi di: prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (con priorità per quelle potabili) e mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici (nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate);
- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*".

- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.4. Qualità aria ed emissioni

La normativa di riferimento esaminata per tutelare la qualità dell'aria è la seguente:

- Decreto Legislativo N° 155 del 13/08/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
- Decreto legislativo N° 250 del 24/12/2012 Qualità dell'aria ambiente - Modifiche ed integrazioni al Dlgs 13 agosto 2010, n. 155
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*".
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Anche in questo caso le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
  criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.5. Emissioni acustiche

La normativa di riferimento esaminata per quanto riguarda le emissioni acustiche è la seguente:

- DPCM del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- DPCM N° 447 del 26/10/1995 e successive modifiche e/o integrazioni "Legge quadro sull'inquinamento acustico": che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; tale decreto demanda all'entrata in vigore dei regolamenti d'esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente (adottando in via transitoria le disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/1991).
- DPCM del 14/11/1997 e successive modifiche e/o integrazioni "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM del 01/03/1991.
- Decreto Ministeriale del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
- Decreto Legislativo N° 262 del 04/09/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" che disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora delle macchine funzionanti all'aperto, al fine di tutelare la salute, il benessere delle persone e l'ambiente.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta per le stesse motivazioni espresse per la qualità dell'acqua e dell'aria: impongono vincoli progettuali e forniscono criteri per una valutazione degli impatti ambientali.

2.2.6. Vincoli aree protette

Per quanto riguarda i vincoli sulle aree protette, la normativa di riferimento esaminata è la seguente:

- Direttiva 409/79/CE "Conservazione degli uccelli selvatici".

- Decreto Legislativo N°394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette” fornisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali sono presenti patrimoni naturali sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, con lo scopo di conservare le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche e i biotopi. Tale decreto implica l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.
- Direttiva 43/92/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”: contribuisce a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche” che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali.
- Decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.
- Decreto 21 febbraio 2005 “Assessorato del Territorio e dell'Ambiente. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. (G.U.R.S. n. 42 del 7.10.2005). Decreto Dirigenziale 23 gennaio 2004: Arcipelago delle Isole Egadi - Vincolo di immodificabilita' temporanea, ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991. (GU n. 58 del 10-3-2004).
- Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE. (G.U.R.S. - venerdì 15 dicembre 2000 - n. 57).

- Circolare 10 aprile 2000, prot. n. 2382: Enti Parco – "Immobili acquisiti da comuni in dipendenza di programmi d'intervento di prima applicazione - Legge regionale n. 98/81. G.U.R.S. 2 giugno 2000, n. 26".
- Decreto 3 aprile 2000: Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. S. O. n. 65 G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95.
- Decreto 18 aprile 1996: Modifica della disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio del Parco delle Madonie. G.U.R.S. 1 giugno 1996, n. 29.
- Legge Regionale 3 ottobre 1995, n. 71: G.U.R.S. 5 ottobre 1995, n. 51 Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente. Testo Coordinato (aggiornato alla legge regionale 10/99).

In analogia a quanto espresso per gli altri settori, le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta.

2.3.QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel presente paragrafo, vengono riassunti gli strumenti di pianificazione e programmazione esaminati (ai vari livelli di competenza territoriale) per lo studio in oggetto.

2.3.1. Livello Nazionale

Legge 9 dicembre 1998 n. 426 e aggiornamenti e s.m.i. (legge 23 dicembre 2000 n. 388, legge 31 luglio 2002 n. 179, decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ecc.).
Nuovi interventi in campo ambientale.

Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": un piano che disciplina e tutela i caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio dall'inserimento di nuovi elementi nel territorio che possono creare "disagio". In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici, per i quali viene definita una linea di procedura di attuazione degli interventi sugli stessi. Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in un'ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico ed altri aventi valore di civiltà;
- per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nei procedimenti relativi alle opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla Conferenza dei Servizi, l'autorizzazione necessaria è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza. Per i progetti di opere da sottoporre a VIA, l'autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. Qualora dall'esame del progetto, risulti che l'opera non è compatibile con l'esigenza di protezione dei beni culturali, il Ministero si pronuncia negativamente. In tal caso, la procedura di VIA si considera conclusa negativamente.
Per quanto concerne i beni paesaggistici, la presente normativa persegue gli obiettivi della salvaguardia dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le Regioni assicurano che il

paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa l'uso del territorio, approvando Piani paesistici concernenti l'intero territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.
Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, sono comunque sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico:

- i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- i terreni contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- i fiumi;
- tutti gli elementi già previsti dall'art. 146 del Decreto Legislativo N° 490/99.

Nel caso di aperture di strade, cave, condotte per impianti industriali e palificazioni nell'ambito e in vista delle aree sensibili ed in prossimità degli immobili come indicati dell'art. 136, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tengano in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate. La medesima facoltà spetta al Ministero dell'Ambiente.

Decreto ministeriale 28 novembre 2006 n.308
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Decreto Legislativo N° 245 del 30/11/2005 e successivo aggiornamento legge del 27 gennaio 2006 N° 21 "*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*" che richiede l'adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

2.3.2. Livello Regionale

Legge regionale del 30 dicembre 1998 n. 38 Disciplina della valutazione di impatto ambientale
"Disciplina della valutazione d'impatto ambientale"

Legge regionale n.32 del 10 agosto 2012

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38

Dgr Liguria del 20 dicembre 2013, n. 1660

Aggiornamento delle norme tecniche per la procedura di VIA

Regolamento del 12 ottobre 2012, n.5

Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'Sito esterno articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP), il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha approvato la variante di salvaguardia della fascia costiera.

Di seguito si illustrano gli stralci dei 3 assetti di Piano del PTCP vigente.

Assetto Insediativo:

L'area è regolata dall'art.56 della normativa:

"Attrezzature e Impianti - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (AI-CO)

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente non presenti una configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico-ambientale.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne migliorino l'inserimento nel contesto ambientale."

Assetto Geomorfologico:

L'area è regolata dall'art.67 della normativa:

"Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B (MO-B)

1. Tale regime si applica in tutte le parti di territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente Sezione.

2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere."

Si ricorda che l'indirizzo di modificabilità, secondo il Piano, si ha quando l'ambiente, in assenza di valori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, talché non si manifesta

l'esigenza di specifiche azioni di tutela dell'attuale configurazione, ferme restando le normali cautele relative alla corretta gestione del territorio.

L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per dar luogo ad un assetto più soddisfacente sotto il profilo ambientale. La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il compito di garantire l'osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità dell'ambiente" (art.17).

L'intervento di progetto non comprometterà l'assetto geomorfologico generale la cui stabilità sarà garantita dall'applicazione delle normative realizzative di settore (vedi Quadro di Riferimento Progettuale);in linea con le indicazioni del PTCP sarà garantito il rispetto del territorio attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione e controllo nei riguardi di ogni possibile perturbazione sia in fase di costruzione che di esercizio.

Assetto Vegetazionale:

L'area è regolata dagli art.58 e 60, nonché dall'art.15 della normativa:

L'art. 15 individua gli indirizzi generali di MANTENIMENTO (MA) volti a preservare uno *"stato di sostanziale equilibrio"* e *"assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità".*

L'art.58, Colture Agricole – COL, lascia piena libertà di azione per le attività agricole presenti nell'area laddove, in tutte le altre tipologie di assetto vegetazionale, pone dei seri paletti normativi.

L'art.60, "impianti sparsi in serre – ISS", regola le *"parti del territorio considerate dall'articolo 58 e non ricadenti tra quelle disciplinate dall'articolo 59";* queste zone *"per quanto riguarda la costruzione di nuove serre e la modificazione di quelle esistenti, sono pertanto assoggettate ad un regime normativo del MANTENIMENTO che consente la realizzazione di impianti opportunamente ubicati e dimensionati in funzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei suoli, ferma restando l'esigenza di non dare luogo a rilevanti concentrazioni."*

Come è evidente, data la natura dell'intervento e la sua totale inclusione entro un'area già di per sé destinata alle attività mercantili, si può ben affermare che la sua realizzazione avviene senza comportare sottrazione di aree verdi (per l'eventuale realizzazione di nuove serre o colture) o interferire con l'assetto vegetazionale del territorio. Non si evidenziano elementi di contrasto con le indicazioni di Piano.

L'intervento non è in contrasto neanche con la proposta di Variante di salvaguardia della fascia costiera in quanto si trova al di fuori delle aree per cui sono proposte variazioni normative e/o cartografiche.

Piano territoriale di coordinamento della costa, la Giunta regionale, con la delibera n.936 del 29 luglio 2011, ha adottato la variante di aggiornamento.

La Regione Liguria ha adottato, con la delibera di Giunta n.936 del 29 luglio 2011, la variante di aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento della Costa, che contiene proposte di modifica riferite ai porti turistici, agli impianti nautici minori e ai cantieri navali.
Per quanto riguarda l'area di intervento del progetto, esso ricade in un'area esclusa dai tratti di costa selezionati, riportiamo comunque, nell'area vasta dello Spezzino, gli ambiti di progetto e di tutela attiva presenti: nei primi ricadono i due porticcioli turistici della Spezia (AP-42 "La Spezia – Mirabello" e AP-43 "La Spezia – Assonautica") nei secondi ricadono quelle parti di costa esclusa in parte o totalmente dai precedentemente illustrati piani di tutela, nello specifico l'ATA13 "LitoraleFramura-Bonassola" e l'ATA14 "isole del Golfo-Portovenere Litorale".
L'intervento non contrasta con il Piano.

Piano territoriale regionale (PTR).

Il nuovo Piano territoriale regionale si colloca nel quadro dell'aggiornamento e della semplificazione normativa in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia e della razionalizzazione delle procedure amministrative in materia di governo del territorio.
Il percorso per l'adozione di un Piano territoriale unico mira a ricomprendere in sé i contenuti oggi frammentati in strumenti diversi (sono sei i piani regionali oggi vigenti sul territorio) e allo stesso tempo a dare un nuovo e diverso impulso alle politiche territoriali, finalizzate a cinque obiettivi principali, finalizzate a cinque obiettivi principali:

1. contenimento del consumo di suolo, con un regime di più attenta conservazione per le aree non insediate
2. priorità al rinnovo e alla riqualificazione urbana con una forte attenzione al rapporto con la pianificazione di bacino e con la rete ecologica
3. sviluppo dei sistemi produttivi, con l'individuazione dei distretti da riservare a specifiche funzioni produttive di scala locale
4. salvaguardia e rilancio delle aree e delle attività agricole, contrastando i fenomeni di erosione e abbandono
5. identificazione del sistema infrastrutturale regionale e delle sue linee di sviluppo.

Il Piano inoltre agisce con progetti di scala regionale espressamente finalizzati alla promozione del territorio: valorizzazione della via Aurelia, creazione di un percorso ciclo-pedonale lungo tutto l'arco costiero, promozione di un percorso per le eccellenze dell'entroterra.

Il Piano territoriale inoltre mira a ricomprendere la normativa derivante dai vincoli monumentali, paesistici e archeologici, secondo quanto prevede il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, attraverso le necessarie intese con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il traguardo è quindi un Piano unico, che costituisca un unico riferimento anche per la pianificazione comunale: in questo senso viene proposto anche il coinvolgimento diretto delle Province.

Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti in Liguria.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato il 29 febbraio 2000, prende in considerazione l'intero ciclo gestionale dei rifiuti, dalla produzione al recupero, individuando, per ciascuna delle singole fasi, problematiche ed ipotesi di soluzione.
Il Piano definisce e analizza diversi scenari di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), da intendersi come proposte di impostazione del "sistema" per la Liguria, contenenti ipotesi su piano tecnologico, organizzativo, gestionale e socio-economico. Definisce, inoltre, i criteri per la localizzazione degli impianti.
I principi guida della strategia contenuta nel Piano sono rivolti a garantire l'efficienza e l'economicità all'interno degli ambiti territoriali, il cui territorio coincide con quello delle quattro province liguri.

Politica regionale dei trasporti.

La Regione Liguria non possiede piani specifici per il settore dei trasporti; alcuni indirizzi sono previsti nel Programma Regionale di Sviluppo 1997-2001, in particolare:

- interventi di potenziamento delle direttrici autostradali Torino-Savona e Genova-Serravalle;
- potenziamento delle linee ferroviarie;
- rafforzamento della viabilità ordinaria e potenziamento della rete con varianti esterne agli abitati;
- trasporto urbano con controllo della mobilità;
- potenziamento dell'aeroporto Genova Sestri Ponente ed interventi sugli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni.

Rispetto alla grande rete viaria statale regionale, le maggiori esigenze sono connesse in primo luogo alle grandi aree urbane, in secondo luogo allo sviluppo di mobilità prodotta dai porti, in terzo luogo alla necessità di migliori collegamenti tra aree costiere, aree interne e regioni limitrofe.
In particolare per l'area spezzina si evidenzia la necessità del collegamento della viabilità di interconnessione portuale e di variante esterna della SS N° 1 (Aurelia) all'abitato del Comune della Spezia, con il completamento dell'asse di penetrazione al porto e l'interconnessione con il sistema autostradale in località Fornola ed urbano.

Risulta inoltre necessario il completamento della progettazione della variante di interconnessione tra l'area del Magra ed il Comune di Lerici, con particolare riferimento alle SS n° 331 di Lerici e n° 432 della Bocca di Magra.

Il progetto non prevede alcuna modifica della rete infrastrutturale-viaria attuale.

Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra.

Il Comune della Spezia ricade in Zona 2 -Aree urbane con fonti emittenti miste per le quali "*lavalutazione della qualità dell'aria ha messo in evidenza il superamento di alcuni limiti normativi, ma l'entità dei superamenti ed il territorio interessato all'interno dei Comuni risulta molto minore rispetto a Genova; le fonti emittenti della zona sono, come per Genova, di tipologia mista*".

Sottozona 2a: La Spezia (se ne riporta la descrizione integrale)

"Nella zona, al 2001, sono stimati superamenti dei limiti del DM 60/02, aumentati dei margini di tolleranza sia per gli ossidi di azoto che per il particolato solido di diametro inferiore a 10 micron; il benzene risulta superiore al solo limite. Il numero di maglie (maglie di un 1 kmq con urbanizzazione superiore al 25%) nelle quali i superamenti sono stimati sono indicati nella seguente tabella. Poiché la superficie del Comune di La Spezia è di 51,39 Kmq, si stima cautelativamente che il 15,6% di tale superficie sia interessata da superamenti dei limiti. A La Spezia risultano residenti al 2001 un numero di abitanti pari a 91.391. Si valuta che l'intera popolazione residente sia potenzialmente esposta ai livelli di concentrazioni inquinanti stimati, poiché praticamente tutte le maglie urbanizzate sono interessate da superamenti dei limiti fissati dal DM 60/02.

Per gli anni 2002, 2003 e 2004 evidenzia in particolare che:

- *l'andamento delle medie annue di biossido di azoto continua a non evidenziare un trend di miglioramento generalizzabile, anzi in alcune postazioni si rileva un peggioramento più evidente tra il 2002 ed il 2003. Nella zona risulta superato il limite annuo in misura inferiore al margine di tolleranza stabilito per il 2004*
- *i dati di PM10 non consentono di estrapolare un andamento generalizzato; in zona al 2004 risulta superato il limite giornaliero in misura superiore al margine di tolleranza nella postazione di Fossa mastra soggetta anche a ricadute di tipo industriale. Lo scenario tendenziale prevede per il Comune di La Spezia un leggero miglioramento delle criticità dovute a NOx e PM10, ma il non raggiungimento dei limiti in tutte le aree comunali alle date stabilite. Il Comune di La Spezia, contribuisce per una quota che va dal 6% all'22%, a seconda dell'inquinante, alle emissioni totali regionali dei principali inquinanti e ad una percentuale che va dal 41% all'89% delle emissioni provinciali.*

Come emerge dalle altre tabelle riportate nel seguito:

- *La combustione nell'industria dell'energia e quindi essenzialmente la centrale Enel, è la prioritaria responsabile delle emissioni di ossidi di azoto (55%); PM10 (64,2%) e SOx (79,9%); significative sono anche le emissioni di COV da tale settore.*
- *Il contributo al quadro emissivo del sistema dei trasporti (compresa la voce altre sorgenti mobili) è prioritario per CO (91,8%) e per i COV (59,2%) ed è rilevante anche per i principali inquinanti ossia pari al 35,4% per gli ossidi di azoto e al 20,7% per il PM10.*
- *Più in particolare, la seconda sorgente di emissioni di NOx, dopo la combustione per la produzione di energia, è l'attività marittima che rappresenta il 22% delle emissioni totali e, non trascurabile è anche il contributo dei trasporti su strada (10,3%).*
- *Le emissioni di PM10 che derivano in prima misura dalla Centrale Enel, sono determinate in seconda misura dal trasporto su strada (complessivamente 10,4%) e dall'attività marittima (7,1%) e va tenuto in considerazione che le maggiori criticità in termini di qualità dell'aria per il Comune della Spezia sono proprio legate a questi ultimi due inquinanti*
- *Le emissioni di CO determinate principalmente dai trasporti su strada derivano in primo luogo dai motocicli e in secondo luogo dalle automobili; di rilievo sono anche le emissioni dalle attività marittime che rappresentano ben il 37,5%.*
- *Per quanto riguarda i COV le emissioni più significative derivano dai trasporti stradali (36.6%), di cui 22.2% dai motocicli (il restante per lo più da automobili ed emissioni evaporative); della restante parte si segnala inoltre il contributo del 22.6% dovuto alle attività marittime; del 21,3% dall'industria per la produzione di energia e del 12,8% dall'uso di solventi."*

Non si rilevano interferenze tra la pianificazione di settore e la realizzazione del progetto.

<u>Piano regionale di bonifica delle aree inquinate.</u>

In Provincia della Spezia il Piano ha identificato (dato al 1998):

- due siti da bonificare:
  - Area dell'Ex Metalli e Derivati/CERMET in Comune di Arcola,
  - Ex Discarica SICAM in Comune di S. Stefano Magra;
- l'area di Pitelli ("Area vasta interessante la zona collinare a Sud-Est del Comune della Spezia"), classificata come Sito di Interesse Regionale.

<u>Legge regionale n. 15 del 10 aprile 2015</u>

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Legge regionale n.8 del 1 aprile 2014

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico

2.3.3. Livello Provinciale

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di La Spezia (PTC).

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale ex art. 4 della Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n°36 e succ. modd. ed ii. è stato approvato, in via definitiva, con Deliberazione del Consiglio provinciale n°127 in data 12.VII.2005.

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di La Spezia.

2.3.4. Livello Comunale

Piano Regolatore Generale del Comune di La Spezia (PUC).

Piano Regolatore portuale (PRP).

L'intervento è perfettamente coerente con gli strumenti di piano locali e sovraordinati; pur rimandando al Quadro di Riferimento Programmatico per un'analisi più compiuta della pianificazione vigente, si ricorda che l'area di intervento ricade all'interno dell'Ambito 6 del PRP, Piano Regolatore Portuale della Spezia.

2.4.CONSIDERAZIONI SUL QUADRO PROGRAMMATICO

Nel presente quadro di riferimento programmatico sono stati forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera proposta e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. Nell'analisi di tale elementi non sono stati registrati contrasti fra quanto indicato dai piani di pianificazione considerati e la nuova opera in progetto. In particolare, è possibile affermare che la realizzazione dell'opera proposta è:

- conforme con i vincoli progettuali imposti dalla legislazione vigente in tema di smaltimento rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche, rispetto delle aree protette, dei beni culturali e del paesaggio;
- coerente con le strategie dei vari strumenti di pianificazione attuate per migliorare la selezione dei rifiuti indifferenziati, per il loro recupero energetico e la stabilizzazione delle frazioni umide;
- conforme con le strategie adottate per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- coerente con la volontà dei vari strumenti di pianificazione di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica;
- conforme con la zonizzazione prevista dal Piano Urbanistico Comunale di La Spezia e dal Piano Regolatore Portuale dell'Autorità Portuale di La Spezia;
- in linea con la volontà di ottimizzare la logistica del trasporto dei rifiuti.

Sintetizzando l'analisi svolta sugli strumenti di piano vigenti sull'area d'intervento, è possibile affermare che il progetto proposto da SEPOR S.p.a. sottoposto a procedura di VIA Regionale, non è in contrasto con nessuno degli strumenti suddetti ed è in linea con le indicazioni in essi contenute.